REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento

- E' stato deliberato dal C.C. nella seduta del 28/12/1998 con atto n. 107 modificato ed integrato con atti:

  Delibera C.C. n. 26 del 17/06/2003 in vigore dal 01/01/2004;

  Delibera C.C. n. 7 del 01/03/2005 in vigore dal 01/01/2006;

  Delibera G.C. n. 144 del 28/12/2010 limitatamente alla determinazione delle tariffe

- E' stato esaminato dal Co.Re.Co. nella seduta del 18/01/1999 – prot. n.

Indice

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 – Ambito e scopo del regolamento

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1^ - OCCUPAZIONI

Art. 3 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Art. 4 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

Art. 5 – Altre occupazioni

Capo 2^ - LA CONCESSIONE

Art. 6 – Richiesta di occupazione

Art. 6 bis - Uffici competenti al rilascio della concessione

Art. 7 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

Art. 8 - Titolarità della concessione

Art. 9 - Rinnovo e disdetta della concessione

Art. 10 - Obblighi del concessionario

Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Art. 12 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 13 - Limiti delle occupazioni

Art. 14 - Uso dell'area concessa

Art. 15 - Occupazioni abusive

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1^ - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 16 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Art. 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 18 - Classificazione delle strade

Art. 19 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Art. 20 - Determinazione della Tariffa per occupazioni permanenti

Art. 21 - Determinazione della tariffa per le occupazione temporanee

Art. 22 - Tariffa del canone per particolari occupazioni

Art. 23 - Durata dell'occupazione

Art. 24 - Soggetto passivo

CAPO 2^ - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25 - Agevolazioni

Art. 26 - Esenzioni

TITOLO IV : ACCERTAMENTO. RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 27 - Accertamento

Art. 28 - Versamento per occupazioni permanenti

Art. 29 - Versamento per occupazioni temporanee

Art. 30 – Norme comuni per il versamento

Art. 31 - Riscossione coattiva

Art. 32 - Rimborsi

Art. 33 - Sanzioni

Art. 34 - Contenzioso

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Canone delle occupazioni con impianti e rete nel periodo transitorio

Art. 36 - disposizioni finali

Titolo I^: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1 – Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- per "canone" il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione" l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi, comunque con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
- per "occupazione" o "occupare" la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "regolamento" il presente regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" , le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione , le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2
Ambito e scopo del regolamento

1 – il Regolamento adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2 – il Regolamento pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3 – le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche , anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che la stessa può derivare alla collettività.

Titolo II^: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1^ - OCCUPAZIONI

Art. 3
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1 – qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2 – le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche de ricorrenti.

3 – le occupazioni permanenti a loro volta possono essere:

a) "pluriennali" quelle di durata indefinita o comunque per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale,ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti

pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari o pensiline, i chioschi e le edicole, ecc);

b) “annuali”, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4 – le occupazioni temporanee, di cui alla lett. b) del comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all’anno.

5 – ai fini dell’applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesso, con atto di durata almeno annuale, l’uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lett. a) realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 – le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno.

6 – Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono state rilasciate per un periodo ben individuato, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 4
Occupazioni per l’esercizio del commercio

1 – per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’art. 27 del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art. 5
Altre occupazioni

1 – La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

2 – Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3 – Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative od associazioni di operatori. Il tale caso soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l’associazione.

4 – L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.

5 – Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all’esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

6 – Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all’art. 7, comma 6.

7 – Le autorizzazioni e le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l’ambiente circostante.

Capo 2^ - LA CONCESSIONE

Art. 6
Richiesta di occupazione

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all’art. 3 deve farne domanda scritta al Comune almeno 15 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l’occupazione, sia se trattasi di occupazione permanente sia di occupazione temporanea.

2 – La domanda deve contenere a pena di nullità:

a) le generalità complete del richiedente, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
b) nel caso diverso da quelli indicati alla lett. a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
c) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
d) la durata. Le dimensioni e l'esatta ubicazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
f) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché al versamento del canone secondo le tariffe vigenti;
g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante od amministratore.

3 – l'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzate per i pareri dell'Ufficio Tecnico e del Comando di polizia Municipale.

4 – la domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

5 – in caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 4 e 5), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6 – è consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono nessun indugio. In tal caso l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertate la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e quindi a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7 – non è richiesta la concessione per occupazioni di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti, coperture, effettuati con ponti. Steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Art. 6 bis

"Uffici competenti al rilascio della concessione"

1 -Le domande di occupazione di cui all'articolo precedente devono essere presentate ai seguenti Uffici:

a) Richieste di occupazione relative a lavori che interessano il manto stradale (es. tagli strada per allacci, modifiche, posizionamento reti tecnologiche nel sottosuolo): Ufficio Tecnico;
b) Richieste di occupazione relative a passi carrabili: Ufficio Tecnico;
c) Richieste di occupazione temporanee relative a lavori di manutenzione edilizia e altri lavori edili: Ufficio Tecnico;
d) Richieste di occupazione temporanee da parte di commercianti ambulanti per mercato settimanale o in occasione di festività o ricorrenze particolari: Vigili Urbani;
e) Richieste di occupazione relative a svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e simili, nonché di attività esercitate con spettacoli viaggianti: Ufficio Attività Produttive;
f) Richieste di occupazione relative ad attività commerciali al dettaglio su area pubblica: Ufficio Attività Produttive;
g) Richieste da parte di pubblici esercizi (bar e ristoranti) e di attività artigianali per la preparazione di alimenti e bevande (chioschi piadina, gelaterie, pizza al taglio ed attività similari): Ufficio Attività Produttive;

2 -Le domande sono assegnate al Responsabile dei relativi Procedimenti il quale intraprende la procedura istruttoria.

Art. 7
Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1 – l'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa acquisizione dei pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico che deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;
b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione se dovuto;
e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 10.

2 – qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario;

3 – la consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita;

4 – l'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata;

5 – il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

6 – lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 8
Titolarità della concessione

1 – la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.

2 – è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3 – non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata. O di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 9
Rinnovo e disdetta della concessione

1 – I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2 – il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3 – il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno tre giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4 – Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1 – le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2 – il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione ha l'obbligo:
a) di esibire a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
c) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo com'era in origine rimuovendo anche le opere installate. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 7;
d) di versare il canone alle scadenza fissate.

Art. 11
Modifica, sospensione e revoca della concessione

1 – il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2 – la sospensione temporanea della concessione per motivi pubblici o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3 – le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4 – la revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5 – Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6 – Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti, soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 12
Decadenza ed estinzione della concessione

1 - il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti.
b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste.
d) per violazione delle norme di cui all'art. 8 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.
e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
f) Se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2 – la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3 – sono causa di decadenza della concessione:
a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 13
Limiti delle occupazioni

1 – le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2 – Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.

3 – Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4 – All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5 – all'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 14
Uso dell'area concessa

1 – il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2 - Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione , in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3 – I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 15
Occupazioni abusive

1 - Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2 – Sono altresì considerate abusive :
a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3 – In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4 – Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5 - Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone previsto per analoghe tipologie regolarmente autorizzate maggiorato del cinquanta per cento, oltre le sanzioni di cui all'art. 33.

6 – Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la

decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Titolo III^: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1^ - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 16
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1 – l'occupazione, sia permanente che temporanea , di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2 – E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3 - Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 17
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1 – La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2 – Le tariffe di cui agli art. 20, 21 e 22 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello stato. L'atto comunale predetto deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla G.U. della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge.

Art. 18
Classificazione della strade

1 – ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2 – la classificazione di cui al comma 1 è quella deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 3 maggio 1994.

3 – la classificazione delle strade è allegata al presente regolamento (all. "A"), del quale costituisce parte integrante.

4 – la classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza con atto da adottarsi dal Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione.

Art. 19
Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1 – il canone è commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture e simili collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di

copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati da manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2 – ai fini della commisurazione della occupazione si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3 - Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4 - La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

5 – Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6 – Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7 - Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq., con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8 – Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 4 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

9 - Le occupazioni con passi carrabili (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al canone previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

Art. 20

"Determinazione della Tariffa per occupazioni permanenti"

1 – La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

	DAL 2011
L. 34.000 (€ 17,56) per la 1^ categoria	**€ 24.00**
L. 32.000 (€ 16.52) per la 2^ categoria	**€ 22.50**
L. 25.000 (€ 12.91) per la 3^ categoria	**€ 18.00**

2 - Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria per utenza stabilita dalla Legge.
La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad € 516,00;
Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo conto corrente postale intestato al Comune.
Le occupazioni effettuate per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base relativa alle varie categorie viarie e per metro quadrato al giorno.

3 – Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della Strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione (nella misura fissa di L. 45.000)

4 – le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

5 – Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

6 – nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

Art. 21
Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1 – la tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di:

	dal 2011
L. 2.000 per la 1^ categoria	**€ 1.42**
L. 1.800 per la 2^ categoria	**€ 1.27**
L. 1.500 per la 3^ categoria	**€ 1.05**

2 – Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:
- 1^ fascia: dalle ore 7,00 alle ore 14,00 = 70% della tariffa giornaliera;
- 2^ fascia: dalle ore 0,00 alle ore 6,00 e dalle ore 14,00 alle ore 24,00 = 30% della tariffa giornaliera;

e va applicata alle ore di effettiva occupazione, sulla base del rapporto risultante tra la tariffa della fascia e il numero delle rispettive ore della fascia medesima.

3 – alle tariffe di cui ai commi precedenti, ricorrendo l'uso dell'area occupata, si applicano le riduzioni nelle percentuali stabilite nell'art. 25;

4 – le misure di tariffa, come sopra determinate, non possono comunque essere inferiori a L. 250 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

Art. 22 -
"Tariffa del canone per particolari occupazioni"

1 - Per l'occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, la tariffa giornaliera è quella stabilita nel precedente art. 21 - 1 comma per la 1^ categoria" e sono determinate due fasce orarie, di cui la prima dalle 6,00 alle 14,00 e la seconda dalle ore 0,00 alle ore 6,00 e dalle ore 14,00 alle ore 24,00, con attribuzione alla prima del 70% della tariffa giornaliera e alla seconda del restante 30%. Il canone è determinato per fascia oraria considerando l'occupazione piena, cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

2 – quanto stabilito nel comma 1 si applica anche per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e sagre, ad eccezione delle fasce orarie che sono determinate: la prima dalle ore 10 alle ore 24 e la seconda dalle ore 0,00 alle ore 10,00.

3 – la fascia oraria di cui al comma 2 si applica anche alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, aventi durata inferiore al giorno, effettuate da pubblici esercizi (bar e ristoranti) ed attività artigianali per la preparazione di alimenti e bevande (chioschi piadina, gelaterie, pizza al taglio ed attività similari):

Art. 23
Durata dell'occupazione

1 – Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie, ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2 – Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'art. 21.

Art. 24
Soggetto passivo

1 – Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2 - In caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2^: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 25
Agevolazioni

1 – Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
a) del 50% nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
b) dell'80% per occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
c) del 50% per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico;
d) del 50% per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'art. 3, comma 7;
e) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
f) dell'80% per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
g) dell'80% per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
h) del 40% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
i) del 30% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
l) del 50% per le occupazioni con passi carrai o comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata;
m) del 50% in caso di occupazioni temporanea di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente. La tariffa in tal caso viene riscossa mediante convenzione con cui, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui all'art. 30 non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione.

2 – le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 26
Esenzioni

1 – Sono esenti dal canone di concessione:
a) le occupazione realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi e da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo Stato;
b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
d) le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
e) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle finanze;
f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti, e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di,festività o ricorrenze civili o religiose;

h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
i) le occupazioni con rastrelliere ed attrezzature per deposito cicli;
l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
o) le occupazioni con apparecchi automatici o simili;
p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati a parcheggio di auto di residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
q) le occupazioni di cui all'art. 6 comma 7;
r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
s) le occupazioni di aree cimiteriali;
t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
u) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;
z) le occupazioni con passi carrabili la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 comma 11 del D.Lgs. n. 507/1993 e legislazione precedente.

Titolo IV^: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 27
Accertamento

1 – l'accertamento dell'entrata costituita dal canone di concessione avviene contestualmente al procedimento di concessione dell'occupazione.
2 – a) la riscossione ordinaria del canone per le occupazioni temporanee e quella per le nuove concessioni di occupazione permanente sono curate dai singoli settori al momento del rilascio degli atti di concessione. Ai medesimi settori compete anche l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 33;
b) la riscossione ordinaria del canone annuale per le occupazioni permanenti è curata dall'Ufficio Tributi al quale devono essere trasmesse copie degli atti di concessione rilasciate dai Settori competenti e relative modifiche o revoche, unitamente ai dati anagrafici e fiscali dei singoli concessionari.

3 – in caso di occupazione abusiva il responsabile del procedimento cura l'accertamento dell'entrata e a tal fine individua il debitore, quantifica la somma dovuta, applica le sanzioni conseguenti all'abuso (art. 15 comma 5) e fissa la scadenza per il pagamento e per la liberazione dell'area.

4 – in caso di mancato versamento spontaneo del canone nei termini previsti dal presente regolamento, prima di procedere alla riscossione coattiva di cui all'art. 31 i Responsabili del procedimento competenti, come individuati all'art. 6 bis, dovranno procedere a notificare al concessionario inadempiente l'avviso di messa in mora comprensivo del canone dovuto, delle eventuali sanzioni e degli interessi al tasso legale, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per il pagamento.

Art. 28
Versamento per occupazioni permanenti

1 – il versamento del canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno fatta eccezione per i casi previsti all'art. 20 2^ comma e all'art. 30 2^ comma";

2 – a fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente Ufficio Comunale a cura del concessionario, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avvenuto rilascio, ovvero dall'effettiva occupazione di suolo pubblico;

3 – le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previo compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 29
Versamento per occupazioni temporanee

1 - Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 30 o anche con versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale.

2 – Per le occupazioni "ricorrenti" di cui all'art. 3, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

Art. 30
Norme comuni per il versamento

1 – il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune Intestato "Comune di Sarsina – Versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP".

2 – il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipare (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 516. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 3 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.

3 – Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a L. 20.000.

Art. 31
Riscossione coattiva

1 - La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, secondo l'avviso di messa in mora di cui all'art. 27 comma 4, avverrà mediante ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. n. 43/1988 e sarà curata dal Settore Tributi. A tale scopo i Settori preposti alla riscossione del canone dovranno trasmettere al suddetto Settore copia del predetto avviso e tutti i dati necessari alla formazione del ruolo.

2 - Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3 - Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 32
Rimborsi

1 – Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile della gestione del canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2 – circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 33
Sanzioni

1 – Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione (redatto da pubblico Ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.) sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

2 – Alle occupazioni considerate abusive si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare dell'indennità di cui all'art. 15 comma 5;

3 – Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.

4 – Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

5 – le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito al comma 2, sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 689/1981;

Art. 34
Contenzioso

1 – Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.

2 – Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V^: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35
Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1 – In deroga a quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 del presente regolamento in materia di impianti a rete, , fino al 31 dicembre 1999 il canone è determinato forfetariamente sulla base di l. 1250 per ciascun utente e non può in nessun caso essere inferiore a L. 1.000.000;

2 – Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

3 – E' in facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto cessate o iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4 – La medesima misura minima di L. 1.000.000 annue è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

5 – L'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999.

Art. 36
Disposizioni finali

1 – il presente regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal regolamento medesimo.

2 – Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3 – E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4 – Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

5 - Gli importi espressi in lire nel presente regolamento sono da considerarsi nel corrispondente controvalore espresso in Euro.